Tribunale di Avezzano, ordinanza del 3 luglio 2020, Est. Roberta Mastropietro

> Va sospesa l’esecutività del decreto ingiuntivo non opposto se il cessionario precettante opposto non dà prova della titolarità del credito

**Massime Avv. Dario Nardone ***

In ambito di subprocedimento cautelare ex art. 615 c.p.c. instaurato in corso di opposizione a precetto notificato dal cessionario ex art. 58 TUB in virtù di decreto ingiuntivo non opposto (ottenuto dalla banca cedente), va sospesa l’esecutività del titolo quando, eccepita la titolarità del credito in capo al cessionario, (i) questi non produce il contratto di cessione, (ii) l’avviso di cessione prodotto reca l’indicazione della sola data di conclusione del contratto di cessione senza riportarne gli estremi e (iii) il credito oggetto di causa, individuato con un preciso codice, non risulta incluso tra quelli riportati nel documento consultabile sul link indicato in Gazzetta Ufficiale.

***Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.**